

**Edizione di sabato 3 ottobre 2015**

## **CASI CONTROVERSI**

[Integrativa e contro integrativa: quante variazioni sono ammissibili?](#)

di Comitato di redazione

## **ADEMPIMENTI**

[Dal 1 ottobre 2015 il nuovo INTRA - 12](#)

di Luca Mambrin

## **LAVORO E PREVIDENZA**

[I nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto](#)

di Luca Vannoni

## **PROFESSIONISTI**

[Le peculiarità ed i requisiti dell'attività di incaricato alle vendite](#)

di Laura Mazzola

## **CONTABILITÀ**

[La rilevazione delle perdite su crediti](#)

di Viviana Grippo

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



## CASI CONTROVERSI

---

### ***Integrativa e contro integrativa: quante variazioni sono ammissibili?***

di **Comitato di redazione**

All'indomani del termine di scadenza delle dichiarazioni dei redditi per il periodo di imposta 2014, lo scenario con cui si possono confrontare gli operatori è quello delle eventuali correzioni o integrazioni dei modelli trasmessi (trascuriamo, in questa sede, l'eventuale invio entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria).

In particolare, vorremmo risolvere il seguente dubbio: all'interno di una dichiarazione dei redditi, **quali sono gli eventuali errori emendabili** e quali, invece, le semplici scelte?

Il tema appare di attualità dopo la lettura della sentenza n. 19410, depositata dalla Cassazione lo scorso 30 settembre.

Per comprendere da dove insorga l'interrogativo, si consideri che una società (senza che abbia qui importanza il periodo di imposta di riferimento):

- ha presentato tempestivamente una dichiarazione dei redditi;
- ha successivamente integrato tale modello, inserendo l'adeguamento agli studi di settore ma non versando le imposte;
- ha ulteriormente rettificato il modello escludendo il detto adeguamento.

Risultato: l'Agenzia, liquidando la seconda dichiarazione pervenuta, ha inviato cartella esattoriale al contribuente che, invece, sosteneva la necessità di un formale avviso di accertamento (eventualmente preceduto dalle procedure di confronto imposte dagli studi di settore), in quanto la terza (ed ultima) dichiarazione avrebbe sostituito la seconda, con la conseguenza che la cartella emessa dall'ufficio sarebbe fondata su un modello non più esistente (appunto, annullato e sostituito dal successivo).

Qui, allora, il tema si fa delicato, in quanto si tratta di comprendere se l'adeguamento agli studi di settore sia stato evidenziato per **errore** (così sosteneva la società, imputando tale accadimento ad un automatismo del software non correttamente "governato" in sede di invio), oppure sia da considerare una **libera scelta**.

A tale riguardo, la sentenza afferma:

- la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto



- o di diritto, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche **in sede contenziosa** per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (sentenze 3754/2014, 2226/2011, 22021/2006);
- la dichiarazione fiscale non ha, in generale, natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, **modificabile** in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa un momento dell'iter volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria (sentenza 15063/2012);
  - esigenze di stabilità amministrativa, in relazione alle quali nel passato si è sostenuta la non modificabilità della dichiarazione, determinano una indebita compressione del diritto del contribuente all'assolvimento delle imposte sul solo reddito prodotto, in palese violazione del principio di capacità contributiva; inoltre, tale conclusione si porrebbe in aperto contrasto con le previsioni dello Statuto del diritto del contribuente;
  - nulla osta, quindi, a che la possibilità di emendare la dichiarazione sia esercitata non solo in virtù delle disposizioni del DPR 322/1998, bensì anche in sede giudiziale di opposizione alla pretesa tributaria azionata con la iscrizione a ruolo (sentenza 26198/2014).

Sembrerebbe una strada spianata, se non fosse che poi, la medesima sentenza, fornisce ulteriori precisazioni, proprio in merito alla differenza tra il caso della correzione dell'errore e quello della manifestazione di una scelta o di una opzione.

Infatti, ci si domanda se – nel caso specifico – si sia davvero dinnanzi ad una dichiarazione di scienza emendabile. Risulta che (sentenza 25056/2006) **il principio di emendabilità e ritrattabilità di ogni dichiarazione fiscale si riferisce alle sole ipotesi in cui la dichiarazione risulti frutto di un errore, testuale o extratestuale, di fatto e di diritto**, con la conseguenza che tale errore debba essere allegato, specificato e provato.

Inoltre, l'errore emendabile deve sempre riguardare il contenuto "proprio" della dichiarazione di scienza, non la manifestazione di **volontà implicita** nell'esercizio di una opzione offerta dal legislatore; si cita, al riguardo, il caso dell'opzione – nell'imposta di registro – di dichiarare il valore automatico o quello prescelto.

Per meglio comprendere, se dichiaro un valore inferiore a quello automatico ed intendo integrare la dichiarazione, significa che sto esercitando nuovamente una scelta che avevo già fatto (in modo diverso) al momento della presentazione dell'originario modello.

Con sentenza 1128/2009, fu anche affermato che l'emendabilità risulta ammissibile quando il contribuente, senza la medesima, verrebbe assoggettato ad **oneri contributivi diversi e più gravosi** di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico; tale principio, tuttavia, non può trovare ingresso nell'ipotesi di successivo ripensamento dovuto ad una differente valutazione della convenienza fiscale, ipotesi del tutto differente rispetto a quella dell'errore.



Ed, infine, con sentenze 1427/2013 e 7294/2012, si è ulteriormente precisato che – quando il Legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'Erario, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un **atto negoziale**, come tale **irretrattabile** anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione.

In sostanza, come si sarà compreso, poiché il contribuente ha sostenuto che, nella seconda dichiarazione, l'adeguamento agli studi di settore è stato frutto di un “non voluto” automatismo informatico, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ritiene valida l'iscrizione a ruolo con cartella.

Possiamo allora giungere alle conclusioni.

Certamente **il confine tra errore e ripensamento appare davvero labile**; tuttavia, superando la specificità del caso in analisi, non possiamo esimerci dal valutare la correttezza delle conclusioni cui giunge la Corte in merito agli studi di settore. Siamo davvero convinti che l'adeguamento possa rappresentare una scelta “libera” connessa ad un beneficio fiscale? La domanda non ci pare infondata per il semplice motivo che l'adeguamento (effettuato in dichiarazione oppure già naturalmente presente dalle risultanze delle scritture contabili) non apre le porte ad alcuna situazione di immodificabilità della posizione del contribuente. Se, infatti, fossero riscontrate anomalie nei dati l'accertamento sarebbe sempre possibile e, al di fuori della applicabilità del regime premiale, potrebbero essere anche effettuati accertamenti di natura analitico – induttiva.

Pertanto, ferma restando la correttezza delle indicazioni generali, nel caso specifico dell'errore sull'adeguamento agli studi di settore ci pare di poter dubitare della **qualificabilità** dello stesso come libera opzione che consenta di raggiungere un determinato status fiscale.

Conosciamo però il parere delle giurisprudenze e, per conseguenza, abbiamo gli strumenti per effettuare una valutazione completa.



## ADEMPIMENTI

---

### ***Dal 1 ottobre 2015 il nuovo INTRA - 12***

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 25 agosto 2015 ha approvato il nuovo modello **Intra – 12**.

A riguardo, si ricorda che si è reso necessario adeguare la **nuova modulistica** a seguito delle modifiche introdotte all'art. 49 del D.L. n. 331/1993, che disciplina tale adempimento, dalla Legge n. 228/2012 (la Finanziaria del 2013) la quale ha previsto che la presentazione del modello Intra – 12 debba essere effettuata **entro la fine di ciascun mese indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente** (e quindi non più per gli acquisti registrati nel mese precedente).

Il nuovo modello deve essere utilizzato, a decorrere dal **1 ottobre 2015**, da:

- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (**enti non commerciali**), **non soggetti passivi d'imposta** ed i **produttori agricoli in regime di esonero** che hanno effettuato **acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro** previsto dall'art. 38 comma 5 lett. c) del D.L. n. 331/1993, ovvero qualora in relazione a tali acquisti abbiano **optato per l'applicazione dell'iva** in Italia;
- gli enti, associazioni, altre organizzazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 (**enti non commerciali**), **non soggetti passivi d'imposta** e **produttori agricoli in regime di esonero** che sono tenuti ad assumere la qualifica di debitori d'imposta per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge;
- **gli enti non commerciali soggetti passivi Iva**, limitatamente alle operazioni di **acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali**,

Le istruzioni precisano che il nuovo Intra – 12 deve essere presentato per **comunicare l'ammontare**:

- degli **acquisti intracomunitari di beni** le cui fatture sono state ricevute **il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione**;
- degli **acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea**, le cui fatture sono state ricevute **il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione** ai sensi dell'art. 17 comma 2, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72;
- degli **acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea**,



**effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura** ai sensi dell'art. 17 comma 2, primo periodo del D.P.R. n. 633/72);

- degli **acquisti intracomunitari** per i quali è stata emessa **autofattura** ai fini della regolarizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 46 comma 5 del DL n. 331/93, **nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.**

Nel campo *“Periodo di riferimento”*, ulteriore aspetto innovativo della modulistica, occorre indicare:

- il **mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti comunitari**;
- il **mese di effettuazione degli acquisti** da soggetti non comunitari o da soggetti comunitari nel caso di mancata ricezione della fattura.

Non dovrà quindi essere più indicato, come avveniva nel modello precedente, il mese di registrazione degli acquisti.

In particolare nella sezione **“Acquisti”** va indicato **l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta** riferita alle varie tipologie di **operazioni**:

- nel caso di **acquisti intracomunitari** di beni, al **campo 1** va indicato **l'imponibile** e al **campo 2** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti stabiliti in altri Stati dell'UE**, al **campo 3** va indicato **l'imponibile** mentre al **campo 4** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati dell' UE** e rilevanti nel territorio dello stato, nel **campo 5** deve essere indicato **l'imponibile** mentre nel **campo 7** la **relativa imposta**, evidenziando nel **campo 6** (di cui del campo 5) le operazioni **art. 7 – ter**;
- nel caso di **acquisti di beni ceduti nel territorio dello stato da soggetti stabiliti in Stati extra UE**, nel **campo 8** va indicato **l'imponibile** e nel **campo 9** la **relativa imposta**;
- nel caso di **acquisti di servizi resi da soggetti stabiliti in altri Stati extra UE** e rilevanti nel territorio dello stato, nel **campo 10** deve essere indicato **l'imponibile** mentre nel **campo 12** la **relativa imposta**, evidenziando nel **campo 11** (di cui del campo 10) le operazioni **art. 7 – ter**;

Si ricorda infine che il nuovo modello va presentato in via **telematica** o direttamente dal contribuente tramite i canali Entratel e Fisconline o tramite un intermediario abilitato e, come detto, va utilizzato **a decorrere dal 1 ottobre 2015.**



## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***I nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto***

di **Luca Vannoni**

Nell'ultima, e conclusiva, infornata di decreti attuativi della L. n. 183/2014, spicca per importanza il Decreto attuativo di **riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**, riguardante principalmente le casse integrazioni, ordinarie e straordinarie, e i contratti di solidarietà. Se, in altre materie, l'incisività dell'intervento è stato più annunciato che realizzato, con innovazioni circostanziate in un'opera essenzialmente di riordino normativo, con il D.Lgs. 148/2015 **gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro sono stati effettivamente ridisegnati e ristrutturati, con nuovi principi e nuove procedure**. Una sorta di anno zero su una materia estremamente attuale e strategicamente fondamentale per imprese e professionisti.

È subito opportuno individuarne le direttrici, per capirne la portata.

Il primo obiettivo che si è inteso realizzare è rappresentato dal superamento di tutte quelle disposizioni che consentivano un utilizzo degli ammortizzatori sociali al di fuori del loro diretto campo di applicazione. In base alla disciplina previgente, imprese ormai decotte e destinate alla chiusura potevano beneficiare di lunghi periodi di integrazione salariale prima dell'effettiva liquidazione e mobilità dei dipendenti, distogliendo risorse importanti a vantaggio di imprese che, viceversa, si trovavano ad affrontare crisi potenzialmente transitorie e comunque reversibili ma scoperte da interventi integrativi ordinari. **Con il primo capo del decreto, quindi, sono state introdotte una serie di disposizioni comuni a tutti gli ammortizzatori sociali, volte, da una parte, ad ampliare i potenziali beneficiari, dall'altra, a limitare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali mediante stretti vincoli di durata massima.**

L'art. 4 del decreto in commento prevede infatti che la durata massima del trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, **non possa essere superiore a 24 mesi** in un quinquennio mobile, con l'eccezione delle imprese del settore edile e affini, artigiane e industriali, e del settore lapideo, per le quali la durata massima è estesa a 30 mesi sempre in un quinquennio mobile.

A tale regole è prevista un'importante eccezione **per i contratti di solidarietà**: in caso di utilizzo, la durata di CIGS connessa a tale causale è computata della metà fino a 24 mesi, e per intero per la parte eccedente, così da consentire **una durata complessiva pari a 36 mesi degli ammortizzatori** richiedibili.

Riguardo all'estensione dei beneficiari, **ora anche gli apprendisti** rientrano nelle tutele ordinarie di integrazione salariale, abbandonando quindi il mondo delle casse in deroga,



problematiche da gestire per tutti gli attori del mondo del lavoro, finanza dello Stato compresa. In particolare, nelle imprese soggette alle sole integrazioni straordinarie, si applicheranno agli apprendisti solo i trattamenti straordinari di integrazione salariale per la causale di crisi aziendale, nelle imprese soggette a integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ovvero a solo quelle ordinarie, viceversa, si applicheranno solo i trattamenti ordinari.

**L'estensione dei potenziali beneficiari è comunque accompagnata da una disposizione restrittiva legata all'anzianità lavorativa, richiesta per tutte le tipologie di cassa: 90 giorni di effettivo lavoro** alla data di presentazione della relativa domanda di concessione presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'intervento.

Sempre legata ai beneficiari, vengono previsti una serie di oneri legati ai servizi per l'impiego e alle politiche attive: l'obiettivo è far sì che la sospensione diventi occasione di rafforzamento delle competenze a supporto di eventuali riqualificazioni professionali necessarie.

**I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa superiore al 50%** rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, **sono convocati dai centri per l'impiego** per la sottoscrizione di un programma personalizzato di qualificazione o riqualificazione professionale.

**Il diritto all'integrazione salariale decade se il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede INPS territorialmente competente dello svolgimento di una attività di lavoro autonomo o subordinato**, tenuto conto che le comunicazioni obbligatorie ex art.4-bis del D.lgs. n.181/00 a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono valide ai fini dell'assolvimento di tale obbligo di comunicazione.

Il trattamento integrativo è previsto, per tutte le tipologie, all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, fino al limite dell'orario contrattuale. Il trattamento sarà poi soggetto alla riduzione dell'aliquota contributiva a carico degli apprendisti e al massimale. Quest'ultima disposizione riveste una particolare importanza per la CIGS legata a contratti di solidarietà: in base alla disciplina previgente, in tale ipotesi era esclusa l'applicazione dei massimali.

**Novità importanti anche per quanto riguarda il contributo aggiuntivo richiesto in caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali.** Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono obbligate a pagare un contributo addizionale in misura pari a:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- **12%** oltre le 52 settimane, sino a un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile;



- **15%** oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

**Un ultimo inciso relativo alla disciplina transitoria. Celermente, con il messaggio 24 settembre 2015 n. 5919**, l'INPS ha precisato che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti al 24 settembre potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina; le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi successivamente dovranno, invece, seguire la nuova disciplina. Per il resto delle disposizioni operative, non rimane che attendere, speriamo poco, le imminenti istruzioni dell'INPS.



## PROFESSIONISTI

---

### ***Le peculiarità ed i requisiti dell'attività di incaricato alle vendite***

di **Laura Mazzola**

Un'attività che pare non conoscere crisi nel nostro Paese è quella dell'**incaricato alle vendite a domicilio**.

Si tratta di un'attività che, grazie alla possibilità di non prevedere **vincoli di subordinazione** e di orari, si rivolge ad una consistente platea di persone: dagli studenti ai pensionati, dai lavoratori *part-time* a quelli *full-time* che hanno necessità di "arrotondare" il loro stipendio.

Vediamo, di seguito, quali sono le **peculiarità** ed i **requisiti** per accedere a questa attività, disciplinata dal combinato disposto del D.Lgs. 114/1998 e della Legge 173/2005, e la **forma contrattuale prevista**.

La figura dell'incaricato alle vendite a domicilio, impiegata dalle aziende che operano nella **vendita diretta di prodotti** ai consumatori finali, è riferita all'attività di vendita di prodotti a mezzo di **dimostrazione** e **party plan**.

Risultano **esclusi** dalla normativa in materia di vendita a domicilio le attività di offerta, sottoscrizione e propaganda, ai fini commerciali, di:

- **prodotti o servizi finanziari;**
- **prodotti o servizi assicurativi;**
- **contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.**

L'incaricato alle vendite a domicilio deve essere in possesso dei **requisiti** di **onorabilità** prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita, per cui non può:

- essere stato **dichiarato fallito;**
- aver riportato una **condanna**, con sentenza passata in giudicato, per **delitto non colposo**, per il quale è prevista una **pena detentiva non inferiore a tre anni**, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- aver riportato una **condanna a pena detentiva**, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la **pubblica Amministrazione** e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- aver riportato **due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria**, nel



**quinquennio precedente** all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

- essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero essere stati dichiarati **delinquenti abituali, professionali o per tendenza**.

L'articolo 4, L. 173/2005, contiene una serie di disposizioni riguardanti la **forma contrattuale** del rapporto tra impresa ed incaricato alla vendita.

In particolare, il rapporto tra i due soggetti può essere contraddistinto sia dall'elemento della **subordinazione** sia da quello dell'**autonomia dell'incaricato**.

Viene lasciata ai privati ampia libertà di scelta, pur individuando nel "**contratto di agenzia**" la tipologia di riferimento nel caso in cui l'incaricato non abbia vincolo di subordinazione, mentre, nel caso di presenza di un vincolo, si applica il **contratto collettivo nazionale di lavoro** utilizzato dall'impresa esercente la vendita a domicilio.

La legge prevede inoltre la possibilità per l'incaricato di svolgere l'attività senza stipulare il contratto di agenzia, quando tale attività sia svolta in **maniera abituale ma non esclusiva**, oppure quando, pur essendo svolta in maniera occasionale, questa avvenga su incarico di una o più imprese.

L'articolo 4 dispone altresì, in ordine ai contenuti del rapporto impresa – incaricato, che:

- l'**incarico** senza vincolo di subordinazione deve essere **provato per iscritto** e può essere oggetto di rinuncia o di revoca sempre per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo;
- il **diritto di recesso** dall'incarico può essere esercitato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di incarico. In tale caso l'incaricato dovrà restituire a sua cura le spese, i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa restituirà le somme ricevute da quest'ultimo. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti;
- l'incaricato non è soggetto ad alcun **obbligo d'acquisto di materiali**, beni e servizi non strettamente inerenti la propria attività di vendita;
- in caso di cessazione del rapporto per qualsiasi causa, l'incaricato, dietro restituzione dei beni ottenuti, ha diritto alla **rifusione** in misura non inferiore al 90% del **prezzo di beni** e materiali integri posseduti;
- l'incaricato ha l'obbligo di **attenersi alle modalità** e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante, con conseguente responsabilità nel caso si verifichino danni derivanti da condotte difformi;



- l'incaricato non ha, salvo autorizzazione scritta, la **facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi** di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione, né di concedere **sconti o dilazioni** di pagamento;
- il compenso è costituito da una **provvigione sulla transazione conclusa**.

In un prossimo intervento verranno approfonditi i temi relativi all'inizio dell'attività, all'imposizione diretta, all'imposizione indiretta e agli aspetti previdenziali.



## CONTABILITÀ

---

### ***La rilevazione delle perdite su crediti***

di **Viviana Grippo**

I crediti non hanno pace!

Il legislatore è tornato, infatti e nuovamente, ad occuparsi delle norme che regolano la **svalutazione e cancellazione dei crediti dal bilancio**. In termini temporali negli scorsi anni già l'Agenzia delle Entrate prima (circolare 26/E del 1 agosto 2013) e l'OIC, dopo ("Disciplina contabile della cancellazione dei crediti", integrativo dell'OIC n. 15: I Crediti) avevano affrontato la questione; ora, il legislatore è intervenuto per ampliare le ipotesi di cancellazione del credito adattandole ad un contesto di mercato assai mutevole dominato dal ricorso sempre maggiore ai numerosi strumenti di soluzione della crisi di impresa.

Ma il legislatore si è spinto oltre definendo anche con maggior chiarezza il concetto di competenza delle perdite financo a emanare una norma di interpretazione autentica sulle svalutazioni operate per masse.

Andiamo con ordine.

L'**art. 101, comma 5, del TUIR**, legava la deducibilità delle perdite su crediti alla sussistenza di elementi "certi e precisi" idonei a provare l'inesigibilità del credito con l'eccezione dei casi di procedure concorsuali o di "*accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*" e affermava che tali elementi (certezza e precisione) sussistano in ogni caso quando:

- il credito fosse di modesta entità e fossero decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza di pagamento di esso, per modesta entità deve intendersi un credito di importo inferiore ai 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 per le altre,
- il diritto alla riscossione del credito fosse prescritto,
- la cancellazione del credito dal bilancio fosse operata in applicazione dei principi contabili.

Ora, con l'art. 13 del D.Lgs. 147/2015, il legislatore rivede la disciplina delle perdite su crediti, incidendo proprio sul ciato articolo 101:

- integrando le ipotesi che consentono la deduzione automatica delle perdite su crediti,
- esplicitando il momento di competenza di esse e
- chiarendo, con una interpretazione autentica, quando si parla di svalutazioni e quando di perdite vere e proprie (con conseguenti differenti approcci contabili e fiscali).



Dal punto di vista della **deduzione delle perdite**, in caso di applicazione di strumenti di soluzione della crisi di impresa, il legislatore ha voluto ampliare la platea ricomprendendo nella fattispecie anche i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto n.267/42 e le procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

In merito all'**esercizio di competenza** delle perdite, è stato introdotto nell'art. 101 il comma 5-bis, nel quale si regola il periodo di competenza delle perdite a deduzione automatica; di fatto la novellata norma prevede che: *“la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ... , nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ..., sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”*.

Quanto alla **interpretazione autentica**, tenuto conto del momento di competenza come sopra definito (ovvero esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili), il comma 3 dell'articolo 13 prevede che, la mancata deduzione quali perdite fiscali delle svalutazioni dei crediti non operate nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, sempreché tale deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito dal bilancio.

**Contabilmente** quindi la scrittura da eseguire in caso di possibile iscrizione in bilancio delle perdite su crediti (fiscamente deducibili) sarà la seguente:

Diversi a Crediti vs clienti (...)

F.do svalutazione crediti

Perdita su crediti

Come si nota occorrerà, ad avviso dello scrivente, sempre e comunque stornare il fondo esistente in ossequio al dettato dell'Oic 15 il quale prevede che:

*“Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 Oneri diversi di gestione del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti”.*



## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Andamento dei mercati**

##### **Europa**

Settimana inizialmente in negativo per i listini europei, che si riprendono poi insieme ai listini statunitensi, mentre inizia la chiusura delle borse cinesi per festività. Il mercato obbligazionario ha mostrato un'intonazione positiva dovuta alle speculazioni su un possibile potenziamento del programma di Quantitative Easing della BCE, alimentate dagli ultimi numeri dell'inflazione. Dal punto di vista della politica internazionale, l'attenzione è stata focalizzata lunedì sul risultato delle elezioni catalane del weekend per il rinnovo del Parlamento regionale: gli elettori si sono espressi ampiamente a favore del movimento indipendentista, con 62 seggi su 135 aggiudicati alla fazione separatista di Junts pel Sì e 10 poltrone agli alleati irredentisti del Puc. Conquistata la maggioranza assoluta, l'intenzione sarebbe quella di dichiarare l'indipendenza da Madrid entro 18 mesi; il governo spagnolo ha, tuttavia, definito incostituzionale qualsiasi pretesa di indipendenza. Sul tema della crescita globale, invece, il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ha preannunciato una revisione al ribasso delle attuali stime del +3.3% per il 2015 e del +3.8% per il 2016, da mettere in relazione alle difficoltà dei paesi emergenti. Per quanto riguarda i pronunciamenti in merito di rating, in linea con le attese di mercato e analisti, Dbrs ha confermato la propria valutazione di A (low) con un trend stabile sul merito di credito dell'emittente sovrano Italia. A motivazione della decisione, l'agenzia fa riferimento ad una posizione di bilancio relativamente solida insieme ai progressi del governo in materia di riforme.

Stoxx Europe 600 +0.23%, Euro Stoxx 50 -0.31%, Ftse MIB +0.18%



## Stati Uniti

I listini statunitensi, dopo la chiusura negativa del fine settimana scorso, hanno prolungato il trend ribassista a inizio settimana, caratterizzati da una marcata volatilità. Il mercato azionario ha poi invertito l'andamento con la pubblicazione dell'indice di fiducia dei cittadini americani, che inaspettatamente ha raggiunto per settembre un valore superiore al precedente dato. Tra i vari parametri misurati, le condizioni di vita attuali e l'offerta di lavoro sono state riportate come le migliori dal 2007, mentre non sono particolarmente ottimiste le aspettative per il futuro. ADP ha rilevato, attraverso il proprio indice, che nel mese di settembre sono aumentati, oltre le attese, i nuovi dipendenti assunti. Dati incoraggianti anche sul mercato immobiliare: gli indici S&P/Case-Shiller relativi a luglio mostrano che i prezzi delle case, nelle principali 20 città, sono aumentati del 5% circa rispetto allo stesso periodo del 2014, stimolati da una domanda più sostenuta e un'offerta limitata. Il presidente della FED di San Francisco, John Williams, ha tuttavia lanciato un segnale di allarme sui prezzi degli immobili in rapido aumento, in quanto segno di uno squilibrio nel settore che andrebbe sanato prima che diventi problematico. L'attenzione della comunità finanziaria resta concentrata sui dati macro per comprendere la tempistica del prossimo rialzo dei tassi. Secondo le dichiarazioni di politica monetaria dei membri del comitato FED un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno risulta essere molto probabile. Sia la Yellen che altri policy maker non si aspettano che i recenti sviluppi del mercato economico e finanziario globale possano influenzare significativamente la politica della banca centrale. Intanto anche il dato sul GDP del secondo trimestre ha superato il consensus degli analisti, lasciando trapelare un solido ottimismo.

S&P 500 -0.44%, Dow Jones Industrial +0.44%, Nasdaq Composite -2.27%

## Asia

Contrastati i mercati azionari asiatici. Dopo i ribassi messi a segno nei primi due giorni di contrattazione, anche per il maggior calo nei profitti dell'industria cinese negli ultimi quattro anni, i listini hanno parzialmente recuperato terreno sulla scia di dati macro positivi per la Cina. Settimana in ogni caso corta e caratterizzata da bassi volumi per il mercato azionario cinese, chiuso da giovedì per festività nazionali. Stesso andamento per Hong Kong, chiuso lunedì e giovedì, su cui hanno pesato le perdite delle azioni cinesi. L'indice della borsa di Tokyo ha aperto la settimana in ribasso poiché più di metà delle imprese incluse nell'indice ha staccato il dividendo. Segnato da forte volatilità, ha prolungato nella seduta successiva il trend al ribasso, guidato dall'industria dei materiali e della salute. Ha, infine, annullato le perdite portandosi sopra il livello di chiusura della settimana precedente spinto da dati macro positivi per le maggiori economie della regione. Lo Yen, rifugio per gli investitori, ha registrato un andamento opposto a quello del mercato azionario. Infine, anche il mercato azionario australiano ha seguito lo stesso andamento dei precedenti, guidato dai prezzi delle materie prime mossi dalla fiducia sull'andamento della seconda economia al mondo.



Nikkei -0.87%, Hang Seng +1.51%, Shanghai Composite -1.28%, ASX +0.20%

## **Principali avvenimenti della settimana**

Settimana ricca di dati macro di rilievo per le economie dei vari paesi e per l'Eurozona nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda i valori del clima economico di fiducia e quelli dell'inflazione. Le indagini sul morale di consumatori e imprese a settembre sono state confortanti e superiori alle attese degli analisti sia per quanto riguarda l'Italia che la zona Euro. Per l'Italia, rispetto ai valori di 109 per le famiglie e 102.5 per le aziende visti ad agosto, la lettura degli indici di settembre ha indicato un miglioramento rispettivamente a 112.7 e 104.2 punti. In Europa, il dato sulla fiducia dell'economia della zona a cura della Commissione europea, si è attestato a 105.6 a fronte del 104.2 del mese precedente. Meno incoraggianti, invece, si sono rivelati i numeri sull'inflazione, peggiori delle attese. In Germania, a fronte di un consensus di -0.1% su mese e 0.1% su anno, i valori effettivi sono stati rispettivamente del -0.2 e dello 0.0; nell'Eurozona, invece, il CPI di base è sceso al -0.1% dal +0.1% di agosto, portandosi in negativo per la prima volta da sei mesi. I dati saranno sotto attento esame per capire quale sarà l'orientamento della BCE in merito a un potenziamento del QE. Se a inizio mese Draghi ha, infatti, aperto per la prima volta alla possibilità di un prolungamento del QE e la scorsa settimana ha ribadito che non esiterà ad agire se i rischi al ribasso dovessero indebolire ulteriormente l'outlook dell'inflazione nel medio termine, da Milano il consigliere esecutivo Sabine Lautenshlaeger ha dichiarato che è ancora troppo presto per valutare questo genere di soluzioni.

Per quanto riguarda MPS, l'agenzia di rating DBRS ha abbassato il rating di lungo termine (Senior Long-Term Debt & Deposit Rating) a BB (high) da BBB (low) e il rating di breve termine (Short-Term Debt & Deposit rating) dell'Emittente a R-3 da R-2 (low), con outlook negativo. Unicredit ha raggiunto un accordo con AnaCap Financial Partners per il trasferimento con la formula pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza del valore nominale di €1.2mld. L'istituto, garante dell'aumento di capitale fino a €1.5mld di Popolare Vicenza, è serenissimo sulle prospettive della banca veneta e ha grande fiducia nel management. La Popolare di Vicenza ha alzato il velo sul piano industriale, con il quale cercherà di convincere vecchi e nuovi soci a partecipare al prossimo aumento di capitale da €1.5mld necessario per riportare i coefficienti patrimoniali in linea con le richieste della BCE. Oltre alla ricapitalizzazione, il piano passa attraverso la quotazione in borsa e la trasformazione in Spa secondo quanto previsto dalla riforma delle banche popolari. Mondadori ha finalizzato la cessione a Mediaset dell'80% di Monradio (che controlla radio R101) per €36.8mln e la vendita della partecipazione detenuta nella joint venture Harlequin Mondadori per un corrispettivo complessivo di €45.1mln. Il Cda di RCS, riunitosi per valutare l'offerta di Mondadori per la divisione Libri, è tornato a consultarsi ieri sera. Due fonti parlavano ieri di alcuni punti chiave ancora distanti con Mondadori. Secondo Repubblica Mondadori avrebbe chiesto di pagare soltanto dopo il via



libera dell'antitrust. Telecom Italia punta a chiudere la vendita della controllata delle torri INWIT, alla quale sono interessati il fondo F2I e Cellnex del gruppo Abertis, entro fine 2015. Prysmian ha annunciato l'acquisizione del 100% della società statunitense Gulf Coast Downhole Technologies (GCDT) per un corrispettivo iniziale, soggetto ad aggiustamento, di circa \$45 milioni in contanti. L'Opa obbligatoria di Italiaonline su Seat pagine gialle a €0.39 centesimi si terrà tra il 5 e il 23 ottobre, secondo il prospetto informativo, cui Consob ha dato il via libera. Descalzi ha ribadito l'intenzione di ENI di deconsolidare il debito di Saipem, controllata al 43% del capitale. Brembo ha stretto un accordo per rilevare il 66% di Asimco, produttore di freni cinese, scrive il Sole. Per Dea Capital, Idea Real Estate punta a sbarcare in Borsa tra l'ultima settimana di novembre e la prima di dicembre con una capitalizzazione di circa €500mln, a cui si aggiungeranno altri €500mln di leva.

Pubblicazione in settimana delle trimestrali di alcune società statunitensi. Nike ha riportato un utile trimestrale a livello globale del 23% sopra le attese, grazie soprattutto alla sorprendente crescita in Cina, dove le vendite sono balzate di quasi un terzo e l'Ebit è salito del 51%. Sulla scia dei risultati diversi borker hanno migliorato i giudizi e target price sul titolo. Blackberry, impegnato in un'operazione di turnaround aziendale, ha chiuso il secondo trimestre con una perdita adjusted e un calo dei ricavi del 46.5%. Guardando al M&A, Aerojet Rocketdyne sta valutando di alzare la sua offerta da \$2 miliardi per United Launch Alliance, una joint venture di Boeing e Lockheed Martin. Energy Transfer Equity, società di investimento specializzata nel settore energetico, procederà all'acquisizione del gruppo produttore di oleodotti Williams Cos; l'operazione, valutata circa \$33mld, porterà alla creazione di un colosso delle infrastrutture energetiche con presenza chiave nel Golfo del Messico e nel mercato del gas naturale. Nexstar Broadcasting Group ha presentato un'offerta per acquisire la rivale Media General in un'operazione da \$4.1mld che rischia di fare saltare il takeover dell'altro operatore delle tv Usa Meredith Corporation, annunciato da Media General stessa a inizio settembre. Reynolds American ha annunciato la cessione a Japan Tobacco del brand Natural American Spirit e dei diritti di commercializzazione fuori dagli USA per \$5mld in contanti. Western Digital ha guadagnato il 14.5% in una sola seduta dopo aver annunciato che la cinese Tsinghua acquisterà il 15% del suo capitale per circa \$3.78 miliardi. Infine, riguardo lo scandalo Volkswagen, il nuovo CEO Muller ha dichiarato che la società potrebbe dover riequipaggiare circa 11 milioni di vetture in un'operazione che secondo gli analisti potrebbe costare fino a \$6.5mld.

A inizio settimana l'indice dei profitti dell'industria cinese, riferito al mese di agosto, ha segnato una forte contrazione alimentando le preoccupazioni su un ulteriore rallentamento dell'economia. Tuttavia l'indice ufficiale PMI sul settore manifatturiero, seppur al disotto della soglia che indica contrazione, ha registrato un miglioramento sul precedente riportando la calma sui mercati. Nel corso della settimana il tasso di cambio offshore dello Yuan è salito al livello più forte dalla svalutazione effettuata in agosto; la PBOC continua ad intervenire sui



mercati valutari per sostenere la moneta. In Giappone, dopo il calo di agosto nei prezzi al consumo, le aspettative sull'inflazione sono le più basse degli ultimi sette mesi, come riflesso dal mercato dei bond. Negativo il dato preliminare di agosto sulla produzione industriale che ha segnato una contrazione alimentando il dibattito sulla necessità di ulteriori stimoli da parte del governo e della BOJ. L'unica indicazione positiva sull'economia del paese arriva dall'indice Nikkei PMI sul settore manifatturiero, che si è attestato in rialzo sul mese precedente. Sul fronte monetario, le divise asiatiche hanno segnato le maggiori perdite trimestrali degli ultimi 17 anni sulla scia della svalutazione dello Yuan e delle prospettive di rialzo dei tassi FED. Il rallentamento della Cina sta indebolendo le esportazioni della regione, spingendo verso un allentamento monetario e aumentando il rischio di una guerra valutaria. Nella seconda metà della settimana le divise dei produttori di materie prime hanno, tuttavia, riguadagnato terreno spinte dai dati macro sulla Cina.

## **Appuntamenti macro prossima settimana**

### **USA**

Occhi puntati a inizio settimana sugli indici Pmi Composto e Servizi, che insieme ai valori dell'ottimismo economico e del benessere dei consumatori pubblicati da Bloomberg aiuteranno a dare un'idea delle condizioni dell'economia reale. Il dato sulla bilancia commerciale, in uscita martedì, sarà completato dalle successive letture degli indici dei prezzi delle importazioni su base mensile ed annuale. Oltre ai ricorrenti dati settimanali sulle richieste di mutui e sulle richieste di sussidi di disoccupazione, infine, verranno pubblicate le minute del meeting FOMC di metà settembre.

### **Europa**

Per l'Eurozona aggregato e le maggiori economie della regione (Francia, Germania, Italia e Spagna) sarà pubblicato l'indice Markit PMI servizi e composto. Atteso per le suddette economie anche il dato sulla produzione industriale nel mese di agosto. Occhi puntati. Infine, sulla variazione nel mese di agosto degli ordini di fabbrica in Germania.

### **Asia**

La prossima settimana sarà deciso dalla RBA il tasso di interesse target. Per l'Australia di rilievo anche il dato sulla bilancia commerciale. Per il Giappone sarà pubblicata la rettifica del



saldo corrente della bilancia dei pagamenti. Per capire lo stato di salute dell'economia attenzione anche alla variazione degli ordini di macchinari in agosto. Per la Cina atteso il dato sulle riserve valutarie e l'investimento estero diretto, entrambi riferiti a settembre.

### FINESTRA SUI MERCATI

2/10/15 11:02

AZIONARIO			Performance %					
DEVELOPED	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World	USD	01/10/2015	1,588	+0.36%	-0.42%	-1.71%	-7.12%	+2.89%
DEVELOPED			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
AMERICA	MSCI North Am	USD	01/10/2015	1,960	+0.22%	-0.52%	-1.49%	-7.32%
	S&P500	USD	01/10/2015	1,924	+0.20%	-0.44%	-1.28%	-6.56%
	Dow Jones	USD	01/10/2015	16,272	-0.08%	+0.44%	-0.49%	-6.70%
	Nasdaq 100	USD	01/10/2015	4,177	+0.28%	-1.60%	-1.49%	-10.02%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	01/10/2015	1,117	-0.44%	-0.84%	-2.32%	+0.80%
	FTSE EuroStoxx 50	EUR	02/10/2015	3,395	+1.17%	-0.36%	-2.93%	-1.31%
	FTSE 100	GBP	02/10/2015	6,133	+1.00%	+0.40%	+0.82%	-6.59%
	Cac 40	EUR	02/10/2015	4,484	+1.50%	+0.07%	-1.56%	+4.54%
	Dax	EUR	02/10/2015	9,629	+1.26%	-0.62%	-4.17%	-1.80%
	Ibex 35	EUR	02/10/2015	9,586	+0.79%	+0.69%	-3.58%	-6.73%
ASIA	FTSE MIB	EUR	02/10/2015	21,389	+1.58%	+0.23%	-1.83%	+12.58%
	MSCI Pacific	USD	01/10/2015	2,173	+1.08%	+0.13%	-0.99%	-6.61%
	Nikkei	JPY	02/10/2015	931	+0.79%	-1.16%	-2.47%	+0.80%
	Nikkei	JPY	02/10/2015	17,725	+0.82%	-0.87%	-2.65%	+1.87%
	Hong Kong	HKD	02/10/2015	21,506	+1.17%	+0.95%	+1.11%	-8.99%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	01/10/2015	798	+0.70%	+1.07%	+0.12%	-16.60%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	01/10/2015	219	+0.10%	+1.00%	-0.85%	-16.39%	-5.89%
EMERGING			Date	Last	1day	5day	1 M	YTD
MSCI EM Lat Am	USD	01/10/2015	1,910	+0.79%	+3.83%	-4.35%	-29.99%	-14.76%
	BRL	01/10/2015	45,313	+0.56%	+0.01%	-2.48%	-9.39%	-2.91%
ARG Merval	ARS	01/10/2015	9,601	-2.88%	+3.37%	-11.10%	+11.90%	+9.14%
MSCI EM Europe	USD	01/10/2015	117	-0.54%	-0.82%	-2.22%	-2.25%	-48.01%
Mircs - Russia	RUB	02/10/2015	1,517	-0.59%	-1.36%	-4.35%	+15.80%	-7.15%
ISE National 10	TRY	02/10/2015	74,261	-0.36%	-0.47%	+0.82%	-13.37%	+26.40%
Prague Stock Exch.	CZK	02/10/2015	973	+0.53%	+2.34%	-2.83%	+2.83%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	01/10/2015	394	+0.76%	+1.34%	+1.49%	-13.81%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	30/09/2015	3,093	+0.48%	-2.03%	-3.60%	-5.62%	+52.87%
BSE SENSEX 30	INR	01/10/2015	26,221	+0.25%	+1.34%	+3.01%	-4.65%	+36.88%
KOSPI	KRW	02/10/2015	1,979	-0.49%	+1.29%	+2.84%	+2.52%	-4.76%

### FINESTRA SUI MERCATI


2/10/15 11:02

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	FX
EUR Vs USD	02/10/2015	1.117	-0.26%	-0.26%	-0.54%	-7.70%	1.210	
EUR Vs Yen	02/10/2015	134.120	-0.09%	-0.68%	-0.73%	-8.00%	144.850	
EUR Vs GBP	02/10/2015	0.737	-0.41%	-0.16%	+0.41%	-6.79%	0.777	
EUR Vs CHF	02/10/2015	1.092	-0.21%	-0.38%	+0.33%	-10.18%	1.202	
EUR Vs CAD	02/10/2015	1.478	-0.49%	-1.02%	-0.79%	+4.87%	1.496	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	02/10/2015	45	+1.36%	-0.77%	-1.95%	-14.87%	-15.36%
Gold 1702	USD	02/10/2015	1,308	-0.52%	-3.37%	-2.32%	-6.51%	-4.82%
CRB Commodity	USD	02/10/2015	193	-0.63%	-0.55%	-2.17%	-16.20%	-18.83%
London Metal	USD	01/10/2015	2,342	-1.23%	+1.07%	-1.44%	-19.64%	-4.18%
Vin	USD	01/10/2015	22.6	-7.96%	-3.92%	-13.57%	+17.45%	+4.33%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	1-set-15	28-set-15	21-ago-15	11-ago-15	11-ago-12	
2y germania	EUR	02/10/2015	-0.256	-0.27	-0.24	-0.25	-0.21	-0.02
5y germania	EUR	02/10/2015	-0.031	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	0.30
10y germania	EUR	02/10/2015	0.563	0.54	0.65	0.56	1.93	1.32
2y italia	EUR	02/10/2015	0.113	0.105	0.144	0.137	1.257	1.987
Spread Vs Germania			37	37	39	39	104	200
5y italia	EUR	02/10/2015	0.726	0.714	0.776	0.871	2.730	3.308
Spread Vs Germania			76	76	76	88	181	301
10y italia	EUR	02/10/2015	1.718	1.682	1.795	1.839	4.125	4.497
Spread Vs Germania			116	115	115	130	220	318
2y usa	USD	02/10/2015	0.653	0.64	0.69	0.61	0.38	0.25
5y usa	USD	02/10/2015	1.377	1.37	1.47	1.43	1.74	0.72
10y usa	USD	02/10/2015	2.018	2.04	2.16	2.04	3.03	1.76
EURIBOR			1-set-15	28-set-15	21-ago-15	11-ago-15	11-ago-12	
Euribor 1 mese	EUR	30/09/2015	0.113	0.25	-0.11	-0.09	-0.22	0.11
Euribor 3 mesi	EUR	30/09/2015	0.040	0.33	-0.04	-0.03	0.29	0.19
Euribor 6 mesi	EUR	30/09/2015	0.029	0.43	0.03	0.04	0.39	0.32
Euribor 12 mesi	EUR	30/09/2015	0.142	0.60	0.15	0.16	0.56	0.54

### Rendimenti





*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*